



**PROVINCIA DI SALERNO**

**Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese dei Consiglieri dell'  
Amministrazione Provinciale di Salerno**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli amministratori della Provincia, Presidente della Provincia e Consiglieri che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'Amministrazione provinciale, in base al disposto dell'art. 84, Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 così come modificato dalla lett. f-bis, comma 23, art 23, Legge 11 agosto 2014, n. 114 .
2. Ai Consiglieri che risiedono fuori del capoluogo ove ha sede l'Ente per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari, per la presenza esclusivamente necessaria presso la sede degli uffici a seguito di convocazioni da parte del Presidente della Provincia di apposite riunioni ai sensi dell'art 31 dello Statuto dell'Ente, nonché per l'espletamento dei compiti afferenti le deleghe ricevute nei limiti previsti da disposizioni di legge.
3. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto negli articoli che seguono.

**Art 2**

**Spese di viaggio**

1. Al Presidente della Provincia ed ai Consiglieri, che risiedono fuori del capoluogo provinciale, spetta il rimborso spese per il viaggio, utilizzando mezzi pubblici, per recarsi presso la sede degli uffici, per la partecipazione alle sedute del Consiglio nonché per riunioni sensi dell'art 31 dello Statuto dell'Ente.
2. Il Presidente della Provincia può autorizzare i Consiglieri delegati l'utilizzo del mezzo proprio nei casi soli casi in cui l'orario dei servizi pubblici non fosse conciliabile con lo svolgimento delle funzioni delegate ovvero che tali servizi pubblici mancassero ovvero nel caso in cui in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.
3. Il rimborso consiste in una somma pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, per recarsi presso la sede degli uffici, e rientrare alla propria residenza. Il calcolo viene effettuato in base al costo della benzina, e comunque non oltre i limiti degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto facendo una media fra i vari prezzi riferiti al periodo di rimborso.

*Handwritten signature or mark.*



## PROVINCIA DI SALERNO

4. Il rimborso delle spese di viaggio spetta anche in occasione di missioni istituzionali svolte fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, come disciplinato dal successivo art. 7.

### Art.3

#### Individuazione delle missioni dei consiglieri

1. Costituisce missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate dai consiglieri Provinciali:

- a) accesso presso uffici ed enti aventi sede in tutto il territorio nazionale nonché la rappresentanza consiliare presso enti, organismi ed istituzioni a qualsiasi livello;
- b) la partecipazione a congressi, convegni o riunioni di natura politico/istituzionale in genere aventi attinenza con l'attività consiliare e per i quali viene ritenuta utile la partecipazione di rappresentanti del consiglio provinciale in relazione alla stessa attività istituzionale degli enti locali;
- c) la partecipazione, quali componenti o destinatari per la carica rivestita, alle riunioni degli organi delle associazioni regionali o nazionali degli enti locali;
- d) la partecipazione a seminari o corsi specificatamente destinati anche ai consiglieri comunali vertenti su materie attinenti la carica rivestita dai consiglieri comunali nella qualità di componenti di specifica commissione consiliare

### Art. 4

#### Misure del rimborso per missioni nel territorio nazionale

1. In occasione di missioni istituzionali svolte nell'ambito del territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la Provincia, al Presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro i seguenti limiti:

- a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale, con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto e dietro presentazione di ricevuta fiscale. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58,00.

4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.



## PROVINCIA DI SALERNO

### Art. 5

#### Documentazione

1. Le spese di viaggio e soggiorno verranno erogate agli interessati previa adozione del provvedimento di liquidazione da parte del Dirigente competente, dietro richiesta dell'Amministratore, corredata della documentazione delle spese effettivamente sostenute e di una auto dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla durata e le finalità della missione, controfirmata dal Presidente della Provincia, una volta accertata da parte dell'Ufficio la regolarità dei documenti presentati.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, l'economato provinciale è autorizzato ad anticipare direttamente agli interessati le somme attinenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute, o in caso di acquisto d'ufficio di biglietti, tickets, titoli di viaggio.

### Art. 6

#### Autorizzazioni

1. Il Presidente della Provincia autorizza per iscritto, su formale richiesta degli Amministratori residenti fuori del capoluogo, l'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede degli uffici esclusivamente quando la presenza si renda necessaria per l'attività amministrativa (rigorosamente connessa all'esercizio del mandato della delega e delle funzioni esercitate) si protragga fino ad orari incompatibili con l'uso di mezzi ovvero che tali servizi pubblici mancassero ovvero nel caso in cui in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione e comunque entro i limiti previsti dal comma 3, dell'art 2.
2. I Consiglieri delegati chiamati a svolgere funzioni Istituzionali su delega del Presidente dell'Ente ed autorizzati ai sensi del comma 1 hanno possono usufruire delle ulteriore 24 ore lavorative al mese di permesso.

### Art. 7

#### Spese di viaggio rimborsabili

1. Agli Amministratori e Consiglieri competono i seguenti rimborsi spese di viaggio per le missioni compiute sia in Italia che all'estero:
  - Spese sostenute per i viaggi compiuti in ferrovia ( seconda classe, supplementi treno rapido e speciale nonché l'uso di carrozza letto);
  - Spese sostenute per viaggi con aereomobili in economy;
  - Spese sostenute per viaggi compiuti in piroscafi/navi/traghetti comprese cabine letto. Sono altresì rimborsabili spese autostradali, di parcheggio e custodia del mezzo, di taxi (con ricevuta, fattura, biglietto).
2. Il rimborso spetta entro i limiti stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali.



## PROVINCIA DI SALERNO

### Art. 8

#### Misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, sono dovute le stesse misure del rimborso previste dagli articoli 2 e 3.
2. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale che non prevedano il pernottamento si applicano le misure previste all'art. 3, comma 1, lettere c) e d).

### Art. 9

#### Documentazioni delle missioni

1. Al termine della missione il consigliere deposita presso l'ufficio Affari Generali tutta la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute unitamente ad una dichiarazione resa con le modalità del DPR 445/00 e s.m. e i. in ordine alla durata della missione attestata dall'amministratore con riferimento all'ora di partenza e di arrivo, ivi comprendendo anche il tempo occorrente per il raggiungimento del mezzo di trasporto e per il viaggio.
2. Il rimborso delle spese di viaggio deve essere documentato con la presentazione degli originali dei biglietti di viaggio e dei relativi supplementi.
3. Il rimborso delle spese di soggiorno viene liquidato dietro presentazione degli originali delle spese sostenute, quali fatture e scontrini fiscali attestanti pernottamenti, pasti e consumazioni varie nei limiti di quanto previsto dall'art. 2.
4. Su ogni documento presentato per il rimborso spese che non contenga le generalità dell'Amministratore, lo stesso dovrà apporre la propria firma leggibile.

### Art. 10

#### Documentazione per l'uso del mezzo proprio

1. Al termine della missione il consigliere deposita presso l'ufficio Affari Generali tutta la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute unitamente ad una dichiarazione resa con le modalità del DPR 445/00 e s.m.e i. in ordine alla richiesta:
  - Dati personali
  - Data e causale dello spostamento;
  - Numero dei chilometri percorsi;
  - Ha utilizzato il mezzo proprio per raggiungere la sede degli uffici, quando la presenza in quanto la presenza si è resa necessaria per l'attività amministrativa (rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate), e si è protratta fino ad orari incompatibili con l'uso di mezzi pubblici e dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo proprio per danni propri o a terzi.vistata dal Presidente della Provincia.



**PROVINCIA DI SALERNO**

**Art. 11**

**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina di legge italiana e comunitaria comunque applicabile.
2. Gli istituti giuridici non contemplati vengono disciplinati ai sensi della vigente normativa applicabile ai Dirigenti dello Stato.

**Art. 12**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito di deliberazione consiliare di approvazione.

*Art. 12*

